

LEGISLATURA

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Resoconto stenografico

Seduta n. 11 di martedì 14 luglio 2015

La riunione inizia alle ore 11,10.

PRESIDENTE. Buongiorno. Ringrazio tutti di essere qui.

Oggi cercheremo di fare il punto conclusivo su un testo che, necessariamente, ha avuto delle modifiche che sono frutto del lavoro che è stato fatto in questa Commissione con l'apporto delle audizioni e della consultazione pubblica. Il nuovo testo, come avrete avuto modo di vedere, include diversi suggerimenti e oggi ce ne saranno altri. Nella dichiarazione sono stati inseriti degli argomenti che erano emersi ma in qualche caso sono stati lasciati, volutamente, in sospeso come il diritto d'autore che troviamo all'articolo 14 del nuovo testo della Dichiarazione. Abbiamo cercato di chiarire e semplificare, perché una delle obiezioni che erano state fatte era che il testo della dichiarazione era troppo tecnico, troppo indirizzato agli esperti e agli addetti ai lavori mentre l'intenzione è - chiaramente - quella di arrivare a tutti gli utenti di Internet. È stato invertito l'ordine degli articoli. Da più parti era stato fatto presente che la formazione e la conoscenza dovessero essere il presupposto da cui partire e, successivamente, sviluppare tutti gli altri temi trattati nella dichiarazione. Temi che sono sempre più importanti e sempre più al centro del dibattito politico nazionale ma, soprattutto, internazionale. Mi riferisco al libero accesso alla rete e della sua neutralità, mi riferisco alla conservazione dei dati e del *digital divide*. Sono tutti aspetti sempre più cruciali di cui è giusto occuparsi ed è lo scopo della nostra dichiarazione. Pertanto oggi siamo chiamati a chiudere questo testo. Inoltre, con il professor Rodotà pensavamo che sarebbe utile e anche giusto chiudere con un'occasione che ci consenta di ottenere anche dall'esterno un riconoscimento al nostro lavoro. Pensavamo, pertanto, di convocare la Commissione il 28 luglio per adottare e presentare alla stampa la dichiarazione. Quindi, oggi concluderemo i nostri lavori per poi passare alla fase più esterna, in cui presenteremo il risultato del nostro lavoro di un anno. Con oggi concluderemo una prima fase del nostro lavoro, ossia redigere una dichiarazione sulla base di un lavoro attento, ma sono dell'avviso che questa Commissione non debba chiudere e che sia opportuno continuare a vederci, ponendo al centro del nostro lavoro le tematiche che si stanno sviluppando e valutare nel prosieguo con quali obiettivi continuare il lavoro della Commissione. Obiettivi che, di volta in volta, potranno essere diversi anche sulla base di come si svilupperà il nostro lavoro che è conseguente alla dichiarazione. Infatti, se la dichiarazione - come

mi auguro e come è nelle intenzioni dei Gruppi - sarà oggetto di un atto di indirizzo auspicabilmente unitario, il Governo si impegnerà ad adottare la nostra dichiarazione anche in sede internazionale e, pertanto, mi auguro ci saranno dei seguiti. Passo la parola al professor Rodotà che tanto si è adoperato per riuscire a fare un lavoro, importantissimo, di sintesi e di recepimento di tutte le questioni che sono state evidenziate in un anno di lavoro. Prego.

STEFANO RODOTA'. Ringrazio la Presidente, ma mi sono limitato a cercare di seguire l'indicazione generale cioè quella della semplificazione del testo. Probabilmente anche oggi ci saranno ulteriori proposte in tal senso, andranno benissimo perché più il testo è sintetico e diretto più avrà possibilità di essere preso in considerazione. In più, ho cercato di registrare quelle che erano non solo delle suggestioni importanti ma anche condivise. Non ho altre cose da aggiungere perché avete il testo sottomano. So che sono state annunciate, da parte di Lorella Zanardo e Juan Carlos De Martin, delle modifiche per cui passerei direttamente a queste osservazioni e partirei, se siete d'accordo, dalle proposte che già sono state formulate per poi passare alle altre. Potremmo partire con le proposte di Juan Carlos che sono state appena formulate senza sottovalutare, ovviamente, le altre.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Grazie professore. Innanzitutto vorrei congratularmi per il lavoro fatto perché è stato un grande lavoro di sintesi.

STEFANO RODOTA'. Non esageriamo. È stato fatto grazie alla grande collaborazione degli uffici, come sempre.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Ho posto alcune osservazioni e faccio già mio l'invito ad essere più conciso possibile e, infatti, sto cercando di capire in che modo si potrebbero realizzare usando meno parole possibili. Per quanto riguarda l'articolo 2, al comma 4, proporrei di aggiungere le seguenti parole "per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi", toglierei "software" e "applicazioni" e aggiungerei "anche distribuiti".

PRESIDENTE. Quindi come diventa l'articolo?

JUAN CARLOS DE MARTIN. Diventa "l'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi", quindi l'hardware che in questo momento era rimasto fuori, "sistemi operativi, applicazioni anche distribuite". In questo modo introduciamo, anche con un piccolissimo inciso, il concetto della decentralizzazione della rete che non compare da nessun'altra parte. In qualche modo attenua anche il fatto che ci sia un articolo interamente dedicato alle piattaforme e non c'è nulla sul *peer-to-peer*, al distribuito e così via e forse questo potrebbe essere un modo.

STEFANO RODOTA'. Partiamo con queste osservazioni all'articolo 2.

PRESIDENTE. Va bene per tutti? Possiamo adottarlo? Lo adottiamo. Andiamo avanti. Passiamo all'articolo 12?

JUAN CARLOS DE MARTIN. Sì, l'articolo 12 dove - appunto - avevo originariamente pensato di inserire qualcosa sul *peer-to-peer* ma a questo punto può essere assorbito dall'inciso adottato prima. Faccio allora una domanda. Vedo che rimane al comma 3 "Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono", qui sicuramente c'è un pensiero sul fatto che sia rimasto il termine "favoriscono". Avevo auspicato e auspicherei che ci fosse qualcosa di più incisivo dal momento che parliamo di servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone. Mentre all'articolo 2 abbiamo una neutralità della rete molto netta, quando invece si parla di piattaforma abbiamo solo un auspicio. Allora mi chiedevo se non sia il caso di rafforzarlo.

PRESIDENTE. Si potrebbe usare il termine "devono" ma - se non ricordo male - è stato il risultato di un compromesso.

GIOVANNA DE MINICO. Se mettiamo un "assicurano"? È una via intermedia anche in italiano.

PRESIDENTE. Brava.

STEFANO RODOTA'. C'è stata una discussione, lo ricorderete. Però "assicurano" mi sembra sia una forma più adatta.

PRESIDENTE. Va bene per "assicurano".

STEFANO RODOTA'. La professoressa De Minico ha risolto anche questo problema. Ora ci sono tre proposte di Lorella Zanardo. Posso, però, permettermi di fare le mie osservazioni subito? Le trovo tutte e tre molto ragionevoli, tuttavia, certamente per quanto riguarda il diritto all'educazione il riferimento al sistema scolastico è indispensabile. Non so se generalizzare, ma il sistema dell'istruzione può andare in tutte le direzioni, perché si può dare anche un'interpretazione riduttiva, oggi ci sono varie modalità di istruzione che vanno al di là del sistema scolastico ma il termine "sistema scolastico" va benissimo. Se già ci fosse quest'attenzione del sistema scolastico sarebbe la benvenuta. Per quanto riguarda la prima proposta, ossia quella riguardante l'accesso e il riferimento al genere e all'intergenerazionale, dal punto di vista sostanziale sono d'accordo mi pongo però un problema. Se introduciamo delle elencazioni rischiamo poi che venga detto che un termine non è stato nominato. Credo che i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale ci siano, capisco che questa sottolineatura sarebbe importante però dato che abbiamo pensato di avere delle note esplicative forse - lo dico con molta prudenza - potremmo mantenere la massima apertura e specificare nelle note esplicative il riferimento al genere e al divario intergenerazionale. Già nelle proposte

che abbiamo esaminato su questo punto c'erano molti suggerimenti che riguardavano l'età, il reddito, la collocazione territoriale e così via, quindi, se noi estrapoliamo soltanto questa - seppure importantissima - rischiamo che ci dicano come mai non abbiamo considerato l'età e il reddito, soprattutto. È un problema che si è aperto in questo momento, lo sapete bene, rispetto a una serie di situazioni nelle quali si è detto che alcune attività si fanno in rete e le persone hanno detto che non sono in possesso di un computer o di non saper utilizzare la rete. Ultima questione. La questione dell'aggiornamento, che è importante, la inserirei laddove si parla delle istituzioni pubbliche con un riferimento all'aggiornamento. Queste sono le mie osservazioni sulle proposte di modifiche arrivate da Lorella Zanardo che sono sostanzialmente adesive a tutte e tre le proposte e le strutturerei in modo coerente. Chiedo scusa però noi abbiamo lavorato anche sulla base delle audizioni e dei documenti arrivati e quindi bisogna anche tenerne conto.

LORELLA ZANARDO. Grazie professore. Prima di tutto vorrei dire solo due parole. Sono molto contenta, come Juan Carlos de Martin, del lavoro che abbiamo fatto e di come è stato sintetizzato. L'ho già proposto in moltissime scuole e credo che sia un lavoro fondamentale. La mia prima proposta di modifica, riguardante il diritto all'accesso, aggiungeva in particolare "di genere e intergenerazionale", oltre che di vulnerabilità personale. Questo è emerso per una mia riflessione ma era stata anche chiesta con forza dagli Stati Generali dell'Innovazione, da Flavia Marzano, quando l'abbiamo avuta in audizione. Perché scrivendo "le istituzioni pubbliche promuovono interventi per il superamento (...)" con riferimento anche "alla vulnerabilità personale". Chiaramente in questi termini non possiamo considerare il genere ma lo propongo perché non è una delle tante diversità. Giustamente il professor Rodotà dice che ce ne sono molte altre, però il genere è il 51 per cento della popolazione e spesso questa parte della popolazione, lo sappiamo dai dati, su questi temi è rimasta indietro, specialmente le donne non giovanissime. Quindi inserire il genere e l'intergenerazionale andrebbe - a mio avviso - a puntualizzare due dei temi che sono proprio attuali in questo momento. Comprendo quanto afferma il professor Rodotà ma questo è un punto che mi sta particolarmente a cuore proprio perché lo riscontro continuamente. Il tema dell'intergenerazionale mi sembra importante quasi, se non più, del genere perché abbiamo visto che negli Stati Uniti, ad esempio, per superare la crisi sono state attivate delle forme di formazione a tappeto per dare gli strumenti per un uso consapevole della rete a tutti gli over 60 che non avevano alcuna conoscenza. Temo, quindi, che non citandolo direttamente sia poi una cosa su cui si potrebbe glissare.

PRESIDENTE. Certamente, come diceva il professor Rodotà, abbiamo anche un *divide* economico, un *divide* territoriale e altre forme di *divide* che nell'elencazione potremmo rischiare di omettere, magari qualche situazione che poi si potrebbe presentare con altrettanta criticità. Bisognerebbe, quindi, trovare una formula magari a titolo di esempio che possa non essere esaustiva, nella sua portata, ma che possa in qualche modo dare un'indicazione delle varie forme di *divide*.

STEFANO RODOTA'. Se posso fare un'osservazione. Poiché la nostra è una dichiarazione che guarda molto al futuro si dovrebbe - o si potrebbe - ritenere che alcune forme di divario digitale sono oggi legate alla situazione presente e si dice di aspettare una o più generazioni per vedere queste questioni completamente risolte. Quello che rimane - e permane - sia in alcune osservazioni che ci sono arrivate sia nella discussione attuale sul divario digitale è il tema economico piuttosto, ed è un dato che è destinato tendenzialmente ad aggravarsi se non ci sono delle contromisure adeguate. Quindi, se vogliamo esemplificare possiamo farlo con riferimento al genere e alle condizioni economiche. Se vogliamo seguire il suggerimento della Presidente potremmo dire "ogni forma di divario digitale legato" oppure "determinato, ad esempio ...".

PRESIDENTE. Ad esempio!

STEFANO RODOTA'. Ecco era questo il punto chiave "ad esempio dal genere e dalle condizioni ...". Capisco che il genere è una cosa diversa, lo sappiamo tutti, personalmente mi piace se nominiamo il genere dato che in questo periodo è stato così svillaneggiato, figuriamoci quindi se non sono a favore. Mi preoccupa come sempre, devo fare questo lavoro ingrato, della lettura che i giuristi ne daranno. I giuristi fanno mille esercizi su queste cose, la professoressa De Minico lo sa bene, siamo attrezzati a fare questo tipo di lavoro che non è sempre encomiabile.

PRESIDENTE. Infatti, ci vuole una formula che ci metta al sicuro dal dire che ci siamo dimenticati di alcuni aspetti cruciali ma che, invece, dia la possibilità di evidenziare tra vari *divide* quelli più critici. Quindi, i due che stanno emergendo mi sembrano i più cruciali: il genere e il fattore economico. Il fattore economico, poi, ha anche una derivazione territoriale ma questo è a cascata, pertanto credo che potremmo trovare una sintesi in questa formulazione.

LORELLA ZANARDO. Sono d'accordo con la formulazione che ha ora proposto il professor Rodotà e, anzi, lo ringrazio. Legato, ad esempio, al genere e alle condizioni economiche perché - come sappiamo - vanno spesso di pari passo, specialmente nel genere.

PRESIDENTE. La parte "oltre che di vulnerabilità personale" la lascerei.

GIOVANNA DE MINICO. Rileggiamo l'articolo con le modifiche?

STEFANO RODOTA'. Se posso permettermi così come abbiamo chiuso sulle proposte di Juan Carlos rileggo "le istituzioni pubbliche promuovono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale, determinato ad esempio dal genere o dalle condizioni economiche". Però dopo l'ultima osservazione

userei “dal genere e dalle condizioni economiche, oltre che di vulnerabilità personale”. Va bene?

PRESIDENTE. Sì.

GIOVANNA DE MINICO. Posso dire una cosa su questo articolo? Piuttosto che utilizzare la frase “ad esempio” userei “tra cui”. Il significato è lo stesso, è per evitare che ci dicano che parliamo per esempi.

PRESIDENTE. Sì, giusto.

GIOVANNA DE MINICO. Una cosa sostanziale, invece, non scriverei “le istituzioni pubbliche promuovono” ma utilizzerei una formula un po’ più impegnativa dal punto di vista giuridico, come “assicurano” o “garantiscono” e, forse ma questo lo rimetto a voi, con “eventualmente con l’apporto degli operatori privati”. Dobbiamo tener conto che c’è tanto anche nel progetto del governo sulla sussidiarietà, in qualche modo con le forme di partenariato vogliono creare le reti di nuova generazione. Anche noi dobbiamo renderci conto di questo e dire che in prima battuta vogliamo le istituzioni pubbliche, a seguire le forme di cooperazione per sviluppare la rete. Quindi, proporrei “le istituzioni pubbliche garantiscono, eventualmente con l’apporto degli operatori privati” e poi di seguito “i necessari interventi”. Lascio a voi la decisione.

STEFANO RODOTA’. Il dato legato al contributo dei privati è implicito in molti interventi pubblici. Questa sottolineatura, in un momento in cui gli equilibri pubblico-privato sono così ...

PRESIDENTE. Io lascerei stare.

GIOVANNA DE MINICO. L’importante però è usare “garantiscono” altrimenti sembriamo troppo deboli.

STEFANO RODOTA’. Questo sì, “garantiscono” è perfetto. Passiamo al diritto all’educazione. Però sul “tra cui” io sono d’accordo, è molto più efficace e “ad esempio”, tra l’altro, è brutto.

PRESIDENTE. Lo vogliamo rileggere?

“Le istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quello determinato dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale”.

LORELLA ZANARDO. Va bene.

PRESIDENTE. Approvato. Andiamo avanti.

STEFANO RODOTA'. Siamo al diritto all'educazione.

LORELLA ZANARDO. Il professor Rodotà faceva riferimento ad un ulteriore emendamento che io proponevo anche sulla base di quello che abbiamo ascoltato durante le audizioni. Sono contenta che si trovi d'accordo ma la formula è, forse, ancora da trovare perché nell'articolo 3, che era il precedente articolo 13 sul diritto all'educazione, proponevo che nell'*incipit* "le istituzioni pubbliche", e aggiungerei "in particolare il sistema scolastico", perché attualmente per la conoscenza che ho, non c'è quasi nulla pertanto, il mio timore è che se non si parte da lì facciamo un danno grave. Il professor Rodotà mi pare, credo di aver sentito prima, fosse d'accordo.

LORELLA ZANARDO. Ma formulato in un altro modo, ho compreso bene?

STEFANO RODOTA'. Sono assolutamente d'accordo, anzi chiedevo a voi - perché potrebbe essere un errore - se era il caso di ampliare e fare riferimento al sistema dell'istruzione. Rimetto la decisione al giudizio della proponente.

LORELLA ZANARDO. Avevo proposto il sistema scolastico per - passatemi il termine - obbligare la scuola a farsene carico. Però riflettiamo un attimo insieme.

STEFANO RODOTA'. Ha chiesto di intervenire De Martin.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Grazie. Sono favorevole ad utilizzare il termine dell'istruzione perché il termine incorpora il sistema scolastico, aggiungendoci anche il livello universitario. Inoltre, a livello universitario, proprio a causa di Internet sono quindici anni che si parla molto di produrre conoscenza sia educativa (materiale didattico aperto) sia scientifica (movimento *open access*). Quindi, utilizzando il termine istruzione in realtà alludiamo anche a questi importantissimi movimenti di produzione.

STEFANO RODOTA'. Capisco, l'osservazione di Lorella Zanardo quando dice che il sistema scolastico oggi è il grande assente. Però, ripeto, le osservazioni di Juan Carlos credo corrispondano ad un dato di realtà. La specificazione può avvenire - in modo molto marcato - nelle note esplicative alle quali stavamo pensando e che riflettono un po' lo stato della discussione. Se la proponente fosse d'accordo con "le istituzioni pubbliche, in particolare il sistema dell'istruzione" oppure si potrebbe anche dire "il sistema dell'istruzione e della formazione" ma forse amplieremmo troppo. Ci sono, infatti, molte - anche non sempre efficienti - attività di formazione che dovrebbero includere tutto questo, ma forse andiamo troppo oltre e, quindi, è meglio limitarci al sistema dell'istruzione.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Mi permetto, per le note esplicative, di segnalare che esiste la legge n. 112 del 2014 che, tra le altre cose, sancisce un principio a livello di norma primaria sull'*open access* e la conoscenza scientifica.

GIOVANNA DE MINICO. Io sono d'accordissimo sulla modifica proposta e anche sulla modifica dell'istruzione. Infatti, se lo inseriamo in un contesto un po' più ampio dobbiamo ricordarci sempre dell'accesso come bene strumentale ad un altro bene, in questo caso al diritto all'istruzione. Non è un caso che alla I Commissione del Senato uno dei disegni di legge di revisione costituzionale sul diritto di accesso lo collega al diritto all'istruzione e lo pone dopo l'articolo 32. Quindi, ci mettiamo sicuramente in linea con il *trend* normativo in corso.

PRESIDENTE. Sì, anche con la Costituzione. L'ambito della formazione è rimasto sospeso. L'onorevole Coppola ha chiesto di intervenire.

PAOLO COPPOLA. Infatti, io propenderei per inserire anche la formazione, perché per come è strutturato l'articolo secondo me il sistema della formazione non può mancare, anche guardando al futuro.

STEFANO RODOTA'. Avevo pensato alla formazione tenendo conto dell'emendamento successivo proprio di Lorella Zanardo, perché l'acquisizione dell'aggiornamento delle capacità è fortemente legata alla formazione, quindi se lo inseriamo lì e magari facciamo un altro inserimento in un'altra norma, risolviamo di nuovo un problema tecnico: "tali capacità vanno acquisite ed aggiornate in tutto il corso della vita". C'è una sorta di dovere personale ad aggiornarsi? Io sono molto cauto perché altrimenti qualcuno potrebbe dire peggio per te che non ti sei informato. Scusate se sono costretto a fare queste osservazioni, ma è la parte nascosta del nostro mestiere; quando ero molto giovane l'insegnamento che mi veniva dato era di guardare se la norma reggeva all'interpretazione più improbabile.

DE MINICO. Penso che inserendo 'formazione' a livello costituzionale facciamo entrare a pieno titolo nella querelle sul diritto di accesso anche gli enti regionali, come è giusto che sia perché la riforma in atto non toglie questa competenza alle Regioni.

PRESIDENTE. Quindi lasciandolo in questo emendamento o in quello successivo?

DE MINICO. Questo penso sia abbastanza indifferente.

STEFANO RODOTA'. Sono assolutamente d'accordo, quando parlavo di formazione e dicevo di esperienze non sempre elegantissime pensavo proprio alle Regioni.

PRESIDENTE. Quindi diventa “le istituzioni pubbliche, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, assicurano la creazione, l’uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile da parte di ogni soggetto”.

STEFANO RODOTA’. La mia domanda a questo punto è: io credo che in parte l’esigenza giusta sollevata dall’emendamento successivo di Lorella Zanardo sia soddisfatta nel senso che la formazione è anche la formazione permanente. Se vogliamo evitare il rischio di vedere questo come un onere, un dovere, non si capisce di chi, “vanno acquisite ed aggiornate”, dove possiamo fare riferimento a questo in qualche altro articolo?

JOY MARINO. Siccome acquisire c’è già, “la persona ha diritto di essere posta in condizione di acquisire ed aggiornare lungo tutta la vita le capacità necessarie”.

PRESIDENTE. Togliamo l’ultimo pezzo, quindi.

STEFANO RODOTA’. Sì, e si chiude con “libertà fondamentali”, perché in parte l’abbiamo trasferito nella parte della formazione e abbiamo recuperato l’aggiornamento con questa inserzione. “Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizioni di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e libertà fondamentali”.

PRESIDENTE. La proponente?

LORELLA ZANARDO. Sono d’accordo, chiedo solo – scusate, sono inesperta sul linguaggio giuridico – se è possibile mettere qui una nota che si riferisca specificamente alle questioni intergenerazionali.

STEFANO RODOTA’. Nelle note esplicative, sì.

GIOVANNA DE MINICO. Invece il terzo comma l’abbiamo tolto.

PRESIDENTE. Terzo emendamento dunque approvato. Prof.ssa De Minico, prego.

GIOVANNA DE MINICO. Non su questo, avevo due emendamenti su altri articoli, l’1 e il 4, cioè la neutralità della rete. Per l’articolo 1: a mio avviso occorrerebbe inserire un respiro più europeo, proprio per l’ambizione legittima di questo documento di non rimanere entro le Alpi. A mio giudizio dobbiamo andare fuori con piena consapevolezza di quanto accade a livello di corti europee sui diritti. Ora, qui manca l’espressione del fatto che i diritti non entrano come soggetti

autonomi nella rete, ma sempre in un giudizio di relazione con un altro diritto, un elemento di contrasto. Occorre mediare, i diritti vanno bilanciati secondo dei criteri: nulla di nuovo, criteri di proporzionalità, necessarietà e precauzionalità, che oggi in clima di terrorismo è fondamentale, ce lo ricordava anche la Presidente della Commissione francese. E anche ricordare che questa mediazione fatta dal legislatore diventa operativa con atto dell'autorità giudiziaria motivato. È la giurisprudenza di tutte e due le Corti che lo dice, e ritengo che un riferimento a questo dobbiamo metterlo, soprattutto perché in specifiche situazioni soggettive lo abbiamo messo. Siccome questa è la norma madre, che dà lo statuto alle libertà, perché metterla solo in taluni diritti? Sembrerebbe che solo alcuni funzionino in quel modo ma non gli altri. Proporrei la seguente aggiunta al comma 2 dell'articolo 1: "e devono essere bilanciati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e precauzionalità. I loro limiti, previsti per legge, devono essere attuati con atto motivato dell'autorità giudiziaria".

STEFANO RODOTA'. Posso fare un'osservazione? Proprio perché è un'affermazione generale, non è qui che dobbiamo fare il riferimento in via di principio. In secondo luogo, proprio per dare il massimo respiro, in questo momento non vanno bene le cose. Le leggi che vengono approvate in questo momento, penso in particolare alla spagnola e alla francese, sono pessime. Ho fatto un dibattito a Madrid con il Ministro dell'Interno che mi ha lasciato agghiacciato. Sono stato a Parigi, la Presidente lo sa, e mi sono incontrato con Christian Paul che è il Presidente della Commissione analoga, e alla fine del nostro colloquio mi ha detto "*vado in aula a votare contro la legge presentata dal mio partito, sarò l'unico deputato socialista che avrà la sensibilità di rendersi conto che stiamo incidendo su diritti fondamentali*". Questo è un terreno minato, la giurisprudenza, soprattutto di Strasburgo, ha interpretato l'articolo 8 della Convenzione, in modo altalenante. Fermo rimanendo questi riferimenti giusti e che io comprendo, io partirei dal modo in cui le dichiarazioni dei diritti fanno riferimento ai diritti fondamentali. Poi nello svolgimento del testo queste cose emergono ma c'è una ragione di principio che è questa e una preoccupazione fattuale in questo momento. Stefano Quintarelli si è molto adoperato proprio perché in Italia non ci fosse la stessa ricaduta. Quindi, io proporrei di tenere fermo questo testo, che fra l'altro è il risultato di una serie non facile di mediazioni.

GIOVANNA DE MINICO. Non ho altro da aggiungere, secondo me possiamo anche togliere 'i limiti previsti per legge' e scrivere 'i limiti devono essere applicati' però continuo ad avvertirne la necessità, non solo da un punto di vista scientifico - proprio perché so bene quel che lei dice sulle varie leggi-, ma è dovuto al fatto che proprio questo bilanciamento lì il legislatore non lo ha fatto tenendo conto dei principi di proporzionalità e precauzionalità. Comunque non insisto più di tanto.

PRESIDENTE. Comunque il principio non manca nella Carta, è contenuto in diversi punti, solo che l'articolo 1 dev'essere un cappello generale. Metterlo subito circoscriverebbe forse un po' troppo il respiro della Carta.

GIOVANNA DE MINICO. Sull'articolo 4, cioè il tema dibattutissimo in questa sede della neutralità della rete, anche qua penso che dovremmo dimostrarci consapevoli di quanto accaduto in America ma anche recentissimamente a livello europeo con la posizione del Consiglio e, da ultimo, l'8 luglio del Consiglio europeo che ha formalizzato la proposta che ora entra nel regolamento in corso sul *digital market*, cioè la proposta di una *net neutrality* che si apra a forme di negoziazione a favore di servizi con particolari caratteristiche tecniche. Quindi grandi passi avanti rispetto alla prima formulazione in cui la *net neutrality* si voleva aprire a negoziazioni a favore di linee più rapide solo per il singolo soggetto che la negoziava. L'ultima formulazione, che presumibilmente diventerà regolamento di qui a qualche giorno, prevede che questi accordi investano intere categorie di servizi che, per caratteristiche tecniche, richiedono altre velocità e qualità di rete. Questo non lo abbiamo scritto e credo che lo dovremmo mettere, in una formulazione che faccia capire che noi non aderiamo alla tesi della negoziazione rispetto al singolo proponente ma di un'intera categoria che ne possa beneficiare, fermo restando l'accesso di tutti gli altri ad internet secondo il criterio del *best effort*, che è un po' anche quanto il governo italiano ha detto in un ultimo documento di studio. Quindi il mio emendamento aggiuntivo ai commi sarebbe: "per i servizi con particolari caratteristiche tecniche e per quelli di pubblica utilità deve essere prevista una velocità adeguata alle caratteristiche del servizio purché sia usufruibile da tutti i richiedenti il servizio alle medesime condizioni e senza contrattazione e sempre che l'accesso a chiunque sia garantito secondo il *best effort*." Ho cercato di mettere insieme sia il fatto che servizi che hanno particolari caratteristiche meritano una certa velocità e non come deroga ma come applicazione del principio che situazioni diverse richiedono trattamento diverso, fermo restando il diritto di accesso a tutti secondo il *best effort*. Quindi una sorta di applicazione dell'articolo 3, primo comma: cose uguali uguale trattamento, cose diverse diverso trattamento. In linea con l'Europa avveduta degli ultimi giorni, per intenderci.

JOY MARINO. Nel risultato finale avevo qualche perplessità sull'uso di *net neutrality* tout court senza specificazioni, però sarei molto più preoccupato di qualunque specificazione in quanto è materia assolutamente difficile da trattare, ricordo che il documento della FCC è di oltre 200 pagine, circa 300 commi diversi e tutti hanno la loro importanza. Qualunque intervento sintetico rischia di fare più danni. Io rimanderei alle note esplicative per fare richiami a tutto quello che esiste a livello europeo, però tenendo conto che è materia in trasformazione, sia l'FCC che la Comunità europea hanno detto che di qui a due anni possono cambiare, l'FCC ha detto chiaramente mi riservo di fare più o meno a seconda di come si evolverà il mercato. Non credo sia il caso di stampare nella pietra questo. Però, se posso intervenire sull'articolo 4 proponendo anch'io un piccolo emendamento: teniamo

conto che ci sono forme riduttive di quasi internet che si stanno affermando, quindi chiederei che invece di dire diritto di accesso sia detto esplicitamente diritto di accesso ad internet nella sua interezza o completezza, vediamo poi il termine. In modo da evitare che qualcuno propagandi una sottoforma di internet che in realtà è la chiusura dentro un recinto, che si chiami Facebook, Google o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Il deputato Quintarelli.

STEFANO QUINTARELLI. Anch'io avevo un emendamento da proporre all'art. 4. Una proposta di riformulare il comma 2, stabilendo che il diritto ad un pieno accesso neutrale è una condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali. Invece che "la neutralità e il diritto di accesso sono condizioni...". A casa mia ho la rete prioritizzata per mia scelta, però è una mia scelta libera.

PRESIDENTE. Anche il dott. Trumpy voleva intervenire.

STEFANO TRUMPY. Volevo confermare che la discussione sulla *net neutrality* è soggetta a interpretazioni e non giunge a conclusioni. Nell'*eurodig* che c'è stato avevano deciso di preparare un documento concordato sulla *net neutrality*, non ci sono riusciti. Han detto che i problemi sono così fluidi che è meglio dire poco. Ricordo semplicemente che i brasiliani con il famoso Marco Civil hanno adottato una soluzione tranchante perché han detto c'è una sola persona che può decidere le eccezioni alla neutrality: il Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. ...che però non definisce la neutralità in alcun modo.

STEFANO TRUMPY. Dopo ho qualche osservazione sulla sicurezza, ma più avanti.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Appoggio l'osservazione di Joy Marino sulla proposta della professoressa De Minico, perché oltre a essere una situazione molto fluida, in questo momento presentiamo un principio molto chiaro, introducendo possibili eccezioni diventa molto più complicato. Non condivido neanche il contenuto della proposta, per come internet si è sviluppata è una rete dove deliberatamente non si danno servizi differenziati ai diversi applicativi. Se qualcuno ha bisogno di una certa qualità di servizio usa un'altra rete, e ci sono altre reti.

STEFANO RODOTA'. Condivido queste osservazioni, ho guardato gli ultimi documenti europei, ho discusso a distanza con Emilio De Capitani e c'è elevata fluidità, alcune modifiche sono anche oggetto di pressioni che non credo dovrebbero trovare riflesso qui. Sono per mantenere fermo il comma 1, sono anche d'accordo con la formulazione che ha proposto Stefano Quintarelli, se la rilegge...

STEFANO QUINTARELLI. Riprendendo anche la parte di Joy Marino, “il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona”.

PRESIDENTE. Allora, è adottato. Ci sono altri emendamenti? Joy Marino, prego.

JOY MARINO. Ho un problema sull’articolo 5, tutela dei dati personali, al comma 2. “Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano”. ‘Dati’ è un termine talmente vago, può essere anche ‘bit’ o qualcosa di codificato. Proporrei di sostituire alla parola ‘dati’ la parola ‘informazioni’. Analogamente nell’articolo 11, primo comma, sul diritto all’oblio, si parla della cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei ‘dati’, non credo sia facile risalire ai dati, mi sembrerebbe più opportuno parlare dei ‘riferimenti ad informazioni’.

PRESIDENTE. “ogni persona ha diritto ad ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni...”.

JOY MARINO. Poi, ma se c’è una posizione contraria non importa, proporrei che si specificasse ulteriormente “ad informazioni che, pur essendo ancora accessibili in internet, per il loro contenuto e il tempo trascorso...” ecc.

PRESIDENTE. Vogliamo ragionare su questi emendamenti?

STEFANO QUINTARELLI. Sono d’accordo con la riformulazione dell’articolo 11 che ha detto Joy, magari senza essere ridondante sulla parte di accesso alle informazioni ancora presenti in Internet. Invece sull’articolo 5, non sapevo se sollevare la questione però stiamo per avere una quantità di dati generati dalle macchine, non personali ma riferibili a persone, cioè i dati della mia casa non sono personali ma relativi a me. Se andiamo a toccare l’articolo 5 io suggerirei, a parte il comma 3 che dice “i dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità delle persone”, di togliere il riferimento ‘personali’ nei commi 4 e 5. I dati del mio frigorifero, lavastoviglie, spazzolino da denti: dietro questo c’è un mondo perché ha a che vedere con l’integrazione dei dati nei processi di manifattura, io credo che il mondo andrà in questa direzione.

PRESIDENTE. Non possiamo indicarli come “che fanno riferimento alla persona”?

STEFANO QUINTARELLI. Secondo me va molto oltre.

JOY MARINO. Mi trovo perfettamente d’accordo con Stefano, perché mentre il 2 in termini di dati mi sembra una pia illusione, perché una volta che ci sono i dati del frigorifero la possibilità di rettificarli mi sembra meno che zero. Il fatto che i dati

che riguardano la vita vengano raccolti dev'essere bloccato alla fonte, che è quello che dicono i commi 3, 4 e successivi. Quindi, ci dev'essere un vincolo sulla possibilità di prenderli, non sulla possibilità di rettificarli.

PRESIDENTE. Quindi anche il 3?

STEFANO RODOTA'. Un'osservazione: il termine 'dati' è in uso ormai da tanto tempo. È stato ricordato che noi non avevamo il riferimento ai 'dati personali'. Io sono assolutamente d'accordo con Stefano Quintarelli, soprattutto le cose che ho letto sul funzionamento non futuribile ma attuale del c.d. Internet delle cose vanno assolutamente nella direzione... è questo il grande problema aperto in questo momento, fino a che punto io ho la possibilità di esercitare poteri di controllo, lascio questa formula estremamente generica. Già l'espressione dati personali, per chi conosce la discussione in questa materia ci sono stati molti tentativi di darne una lettura estremamente riduttiva, che per fortuna è stata fermata. Faremmo male, mantenendo il riferimento 'personali', a incentivare le letture riduttive. Noi vogliamo approvare un documento che definisce l'area delle garanzie e finiamo per non renderci conto delle dinamiche tecnologiche, che poi sono tali fino a un certo punto, sono dinamiche sociali. Quindi, "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza", questo l'abbiamo riformulato sulla base di una serie di osservazioni. "Ai dati raccolti che la riguardano"...?

Qui mi rimetto a voi.

PRESIDENTE. Potremmo mettere tutti e due, "ai dati e alle informazioni"?

STEFANO RODOTA'. No, creerebbe un problema. Manteniamo dati.

PRESIDENTE. 'Che la riguardano', però, sempre, al posto di 'personali'.

STEFANO RODOTA'. I dati, non c'è bisogno di dire 'personali' perché ovviamente nel corpo dell'articolo sono quelli di cui abbiamo parlato nei primi due commi.

DE MINICO. Basta che mettiamo "i dati di cui sopra", così non ripetiamo 'personali' non ripetiamo 'che la riguardano' e risolviamo il problema.

STEFANO RODOTA'. Sì, "i dati di cui al comma 1" oppure vediamo. Sul 4 e 5 non ci sono problemi, vorrei la vostra opinione, secondo me basta dire al 3 "i dati di cui al comma 1 sono quelli che consentono di risalire..." senza ripeterlo nei commi successivi o no; vorrei sentire da voi.

PRESIDENTE. Comunque un riferimento ci dev'essere, a quali dati. O "di cui al comma 1" o se no dobbiamo sempre ripeterlo.

STEFANO RODOTA'. Personalmente penso che una volta fatta questa formulazione non ci sarebbe bisogno di ripeterlo. E' chiaro che noi stiamo parlando di quei dati, non di una categoria di dati generica ... secondo me il riferimento esplicito è chiaro.

STEFANO QUINTARELLI. Forse si potrebbe togliere al comma 3 'identificativi', anche i dati dei dispositivi.

PRESIDENTE. Quindi anche al 7 bisogna togliere 'personali'. Al primo lo qualificiamo, affermando "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano", poi sotto al 2 "ogni persona ha diritto di accedere ai dati che la riguardano", dopo i dati non li qualificiamo più come personali, lasciamo solo dati.

DE MINICO. Al terzo dovremmo scrivere "i dati di cui al comma 1", altrimenti manca l'aggancio, noi stiamo specificando la qualità di questi dati.

GIOVANNI PAGLIA Però il comma 1 non è definitorio, il comma 3 sì; quindi dovrebbe essere il contrario...

DE MINICO Prima diciamo di cosa ha diritto la persona.

JOY MARINO propone il 3 di metterlo in fondo, perché è una misura correttiva mentre le altre sono a priori.Sposterei il 2 in fondo, quindi il primo e il 3 di seguito, perché sono definitivi, poi ci sono le norme a priori e poi c'è la norma correttiva, che è l'ultima ratio di chiedere la rettifica.

STEFANO RODOTA'. Io sarei senz'altro per mettere dopo il comma 1 il comma 3, così non avremmo bisogno di specificare "di cui ecc." perché seguendo immediatamente si dice i dati sono quelli che consentono di risalire; e poi sì, quella è una norma di chiusura, si può mettere in fondo, sì.

PAOLO TANCREDI. Molto sommessamente, così come è messo mi sembra più coerente. I primi 2 commi definiscono i diritti che tuteliamo in questo articolo, il terzo definisce i dati che sono l'oggetto della tutela di quel diritto. Credo che togliendo 'identificativi' rispondiamo anche all'esigenza di Quintarelli, che io condivido, di dare a questo tipo di dati non solo la ristrettezza dell'ambito personale ma qualcosa di più.

PAOLO COPPOLA. Anche secondo me forse la soluzione è più facile, lasciando tutto così com'è e specificando meglio cosa si intende con dati personali probabilmente troviamo la quadra. Il comma 3, nel momento in cui eliminiamo 'identificativi' e ampliamo anche ai dati dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, secondo me questo permette di far entrare tutti i dati.

STEFANO QUINTARELLI. Sempre bello avere un professore di logica al tavolo. Allora il punto critico diventa ‘dei dispositivi’. Cosa vuol dire i dati generati dai dispositivi? i dati acquisiti dai dispositivi o il dato “quel dispositivo è mio?” Non è che devo dire che tu hai un telefonino Samsung, è quello che viene generato dal tuo telefonino Samsung. È complicato. Acquisizioni ed elaborazioni? Facciamo come dice il collega Coppola, lasciamo personali ed estendiamo la natura dei dati togliendo identificativi dei dispositivi, quindi “anche i dati dei dispositivi e le loro acquisizioni ed elaborazioni”.

GIOVANNA DE MINICO. “i dati dei dispositivi e quanto da essi generato”?

STEFANO QUINTARELLI. ...e le loro ulteriori elaborazioni come quelle legate alla produzione di profili.

STEFANO RODOTA’. Un’osservazione. Manterrei il comma 1 come è formulato eliminando personali, anticiperei il 3 dicendo ‘tali dati sono quelli che consentono di risalire’, che a quel punto deve diventare comma 2 perché è quello che specifica la natura dei dati cui facciamo riferimento, con le modifiche del comma 3 – che diventa 2 – che sono state suggerite adesso. Il 2 è preferibile metterlo come norma di chiusura, a meno che noi non la intendiamo come si è intesa in sede di direttiva europea e di Carta dei diritti come una specificazione significativa e addirittura preliminare del diritto della persona. È una questione non dico di gusti però personalmente vista la formulazione del 3 io preferirei il 2 dopo, per chiudere il capitolo per così dire dei poteri della persona, poi andiamo ai doveri di altri soggetti.

PRESIDENTE. Dobbiamo decidere se recepire l’emendamento Coppola con l’accortezza di quanto suggerito anche da Quintarelli e se anche recepiamo la lettura di Stefano Rodotà di spostare il 2 alla fine oppure metterlo al punto 3.

STEFANO RODOTA’. Io personalmente, proprio sulla base delle discussioni mi sarei convinto dell’opportunità di invertire il 2 e il 3. Allora proviamo a leggere insieme quella che potrebbe essere; comma 1 “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza”; 3 che diventa 2: “Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità della persona e comprendono anche i dati –e qui se Stefano Quintarelli e Paolo Coppola ci vogliono suggerire una formulazione... Poi il comma 2: “Ogni persona ha diritto di accedere ai dati che la riguardano” ed eliminiamo “personali” nei commi 4 e 5 e il resto rimane.

PRESIDENTE. E questo ci mette al riparo anche sul fronte dell’internet delle cose. Ci saluta Paolo Coppola che deve andare; continuiamo con altri emendamenti, Stefano Trumpy, prego.

STEFANO TRUMPY. Ho una proposta che riguarda il punto 12, della sicurezza in rete. Data l'estensione del tema, quando abbiamo cominciato mi pareva un po' troppo secco ma dovendo sintetizzare mi ero trattenuto, pensando che eventualmente nella fase successiva della pubblica consultazione sarebbe stato un momento più adatto. Però lasciatemi dire che se si guarda il primo paragrafo "la sicurezza in rete dev'essere garantita come interesse pubblico attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni e come interesse delle singole persone" è un po' limitativo, perché oltre all'infrastruttura di rete io citerei anche attacchi ai servizi di rete, che sono quelli che poi impattano fortemente sugli utenti e la protezione contro il *malware*, cioè il fatto che la rete diventa meno sicura per via dei vari trucchi, *trojan horse* e tutto ciò che si trova sulla rete, la sicurezza in rete. Direi "l'integrità dell'infrastruttura di rete, dei suoi servizi e protezione contro il malware". *Malware* forse è...

PRESIDENTE. Ci dobbiamo far capire. Tutto questo lavoro di semplificazione è per rendere più fruibile la Dichiarazione.

STEFANO TRUMPY. Chiedo anche ai miei colleghi cosa si potrebbe mettere al posto di *malware*. Sono gli strumenti che rendono insicura la gestione dei propri computer personali.

PRESIDENTE. Il primo o il secondo paragrafo?

STEFANO TRUMPY. Primo paragrafo. "attraverso l'integrità dell'infrastruttura di rete, delle sue applicazioni e la protezione dei propri accessi alla rete". Nella parte invece del secondo paragrafo, si parla di sicurezza come la interpretano certi Stati. La sicurezza come antiterrorismo. Potremmo limitarci solo al primo paragrafo, altrimenti bisogna specificare di più. A livello minimale, se non vogliamo trattare la sicurezza dei propri *device* di accesso, i propri personal computer, io suggerirei "l'integrità dell'infrastruttura di rete e delle applicazioni in rete" o "ai servizi della rete".

PRESIDENTE. "Delle infrastrutture e dei servizi in rete".

STEFANO RODOTA'. Vero che qui la sicurezza ha due accezioni diverse nei due commi. Il secondo comma rimane a mio giudizio necessario, propongo solo di evitare il punto e virgola e mettere un punto. Per quanto riguarda il primo comma, manifesto anche la mia ignoranza, io sono sempre preoccupato che in una dichiarazione di principi si facciano riferimenti che oggi hanno una rilevanza ma che poi possono essere superati dalle circostanze future.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Pur capendo da dove parte Stefano Trumpy, condivido con voi questa perplessità: se noi parliamo di integrità delle infrastrutture e tutela da attacchi esterni, penso che tutti siano d'accordo; se parliamo di integrità di

servizi o di applicazioni, la preoccupazione che ho io è la seguente. Alcuni diritti per es. nel mondo fisico, manifestare, boicottare in modo lecito, in ambito digitale e informatico sono molto più ristretti. Se io dico 'l'integrità delle applicazioni' vuol dire che una protesta informatica, l'equivalente digitale di una protesta fisica, violerebbe un diritto riconosciuto dalla nostra dichiarazione, staremmo legittimando una compressione di diritti in ambito digitale che in realtà vorremmo contrastare. Ho paura che potrebbe essere interpretato in questo modo, metti un banner di protesta su un sito web e vieni accusato di aver violato la sicurezza in rete.

STEFANO TRUMPY. È chiaro che quando ho tirato fuori il *malware* collegato alle sicurezze dei *device* che ci permettono di accedere alla rete forse già ero dell'idea di cassarlo dalla mia proposta. Per l'integrità delle infrastrutture, l'articolo così generico può includere sia le piattaforme e servizi che offre la rete sia l'infrastruttura della rete stessa. Rimane la mia impressione che questo punto potrà essere sviluppato in tanti dettagli. Il secondo paragrafo, che tocca interpretazioni della sicurezza nazionale, è tutto un altro capitolo. Poi ci sarebbe quello della fiducia che gli utenti dovrebbero avere della rete. A questo punto mi va bene, in chiave di un'eventuale fase successiva, se ci verrà chiesto di andare più in dettaglio.

PRESIDENTE. Scusate, però fasi successive non ce ne saranno, oggi stiamo definendo gli ultimi dettagli. Il 28 luglio presenteremo pubblicamente questa dichiarazione. Non vuol dire che questa commissione chiuderà i battenti, però finirà questa parte di lavoro.

STEFANO RODOTA'. Se Stefano sottolinea la necessità di segnalare queste dinamiche nelle note che aggiungeremo, io sono assolutamente d'accordo. E questo coincide con la precisazione della Presidente, non che io voglia assicurare la perennità di questo gruppo, ma diventa in qualche misura un piccolo osservatorio e quindi queste osservazioni sono importanti.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Forse dovremmo togliere 'esterni', cioè le infrastrutture nella loro tutela da attacchi, tout court.

PRESIDENTE. Quindi dopo attacchi togliamo 'esterni' e il resto rimane invariato. Anche il deputato Paglia voleva intervenire. Prego.

GIOVANNI PAGLIA. All'articolo 14, comma 2 si dice che "debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento di interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenza". Credo sia stato scritto con una certa delicatezza, però credo che il fatto di scriverlo non possa che portare a certe conseguenze. Quindi io suggerirei "i diritti derivanti, rapportandoli al diritto alla libera circolazione e fruizione di contenuti culturali", perché le due cose dal mio punto di vista vanno insieme. Il punto è che ci sia un riconoscimento del diritto. La rete ha circolazione libera di contenuti che poi vengono a loro volta innovati,

utilizzati ecc. non è che se io vado a prendere un'immagine, una canzone in rete e la rielaboro devo aver leso il diritto morale di chi l'ha prodotta. Credo che questo con la rete non abbia niente a che fare.

PRESIDENTE. Quindi, il suggerimento è di.....

GIOVANNI PAGLIA. Trovare una formula come: “debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti eccetera eccetera, rapportandoli al diritto alla libera circolazione e fruizione dei contenuti culturali”. Che vuol dire che c'è l'esigenza di soppesare i due elementi.

PRESIDENTE. Il dott. Pierani, prego.

MARCO PIERANI. Era un punto su cui volevo intervenire, l'annoso tema del diritto d'autore. Se questa è la soluzione come emendamento al tema, mi sembra sbilanciata. Da una parte, inseriamo nell'art. 14 'governo della rete' questa cosa che in sé va bene, ma dimentichiamo tutti gli stimoli che abbiamo ricevuto nelle consultazioni, che sono in linea con quello che diceva l'on. Paglia e vanno inserite forse come bilanciamento qui o, meglio, nell'articolo 3 sull'accesso alla conoscenza, che non è solo accesso alla cultura. Quindi la libertà che è un principio per noi fondamentale tanto che l'abbiamo messo all'art. 3. Peraltro, anch'io, siccome questi sono principi che guardano al futuro, colgo alcuni stimoli in tal senso rispetto all'inizio del nostro dibattito e rispetto a quello che si sta muovendo in Europa, la risoluzione del Parlamento europeo, l'inizio del lavoro sulla direttiva che rivedrà il copyright; ieri qui a Roma in una conferenza della Commissione europea si è parlato delle nuove proposte che necessariamente tengono in considerazione queste due leve e si cercherà un bilanciamento. Non a caso questo tema è stato messo come competenza primaria nella DG *connect*, quindi è legato molto più al tema che sollecitava l'on. Paglia e non a questo. Un bilanciamento mi sembra necessario anche rispetto a chi ci legge e ci ha inviato osservazioni, molti ce lo hanno segnalato.

STEFANO RODOTA'. Sono assolutamente d'accordo con queste osservazioni, per me sono benvenute. Questo era uno dei tre punti che volevo segnalare alla vostra attenzione, dove avevamo cercato di trovare formulazioni ma io stesso le ritenevo inadeguate. Due considerazioni: se questo principio debba essere mantenuto nell'art. 14 o anticipato nell'art. 3. Dal punto di vista logico-sistematico dovrebbe andare nel 3, però con l'indicazione che ha fatto l'on. Paglia; e al di là del riferimento culturale, giustamente tu hai detto 'accesso alla conoscenza'. Due questioni vanno affrontate. Questo potrebbe diventare il comma 3 dell'art. 3... no.

GIOVANNA DE MINICO. Tra il comma 2 e il comma 3 dell'art. 3 si potrebbe collocare questo.

STEFANO RODOTA'. Dove facevamo riferimento all'accesso "Le istituzioni pubbliche promuovono l'attivazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete "intesa come bene accessibile da parte di ogni soggetto". Questo è il principio, noi possiamo introdurre eventualmente quel comma 2 dell'art. 14, avrebbe più senso messo immediatamente dopo, ribadendo, senza replicare le stesse parole, quel bilanciamento necessario cui ha fatto riferimento l'on. Paglia. Potremmo avere tutto ciò nell'art. 3, questa è una ipotesi, "Le istituzioni pubbliche promuovono l'attivazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete "intesa come bene accessibile da parte di ogni soggetto" poi "debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze", al plurale.

GIOVANNI PAGLIA. Rapportandoli al diritto alla libera circolazione e fruizione dei contenuti culturali.

STEFANO RODOTA'. Il mio dubbio, che è quello che avevi espresso tu, è sui contenuti culturali. Sappiamo che discussione è stata generata in Europa dalla c.d. eccezione culturale, che era stata promossa dalla Francia e che poi si è diramata in molti settori, assumendo caratteri molto ambigui.

MARCO PIERANI. Il principio non lo vedrei nell'articolo 14 sul governo della rete.

GIOVANNI PAGLIA. Se posso, potremmo mettere "della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto", al comma 1 dell'art. 3.

STEFANO RODOTA'. Poi aggiungere il comma 2 qui; possiamo considerare assorbito quello che tu volevi aggiungere e che lo stesso Pierani metteva in evidenza? O ritenete che qualcosa vada aggiunto?

PRESIDENTE. Nella sua interezza mi sembra molto logico, e mi sembra che questo possa coprire anche il punto 2.

GIOVANNI PAGLIA. Secondo me una volta che viene riportato qui come punto 2 è chiaro che interviene in relazione al punto 1. Il punto 1 è abbastanza tutelante, devo dire.

PRESIDENTE. Direi che è molto più logico toglierlo dalla governance e metterlo nella conoscenza. Il comma 2 dell'art. 14 lo spostiamo al comma 2 dell'art. 3 e gli altri commi scalano tutti di un numero, con l'aggiunta al comma 1 dell'art. 3 di 'e fruibile'. D'accordo? approvato. Stefano Quintarelli, prego.

STEFANO QUINTARELLI. Se non ci sono altri punti, avrei un sassolino.

STEFANO RODOTA'. Io volevo segnalare due questioni che noi ci eravamo posti e che era giusto sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il terzo comma dell'art. 11 sul diritto all'oblio dice "se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione". Questa è una formulazione ormai abbastanza limpida, però spiego il problema. Questo nasce dalla sentenza dell'anno scorso del caso 'Google c. Spagna' della Corte di Lussemburgo ha un'anomalia, che la tutela di un diritto qualificato come diritto fondamentale della persona non da noi, ma dalla sentenza, è affidata alla gestione di un soggetto privato, Google nel caso specifico e tutti gli altri soggetti che raccolgono e indicizzano dati, che sono tutti o quasi soggetti privati. È una sorta di autoregolamentazione poi, tanto che in questo momento accade che Google riceva moltissime richieste, si calcola almeno mille al mese, e il comitato che ha istituito tendenzialmente le accoglie tutte, perché Google non vuole avere problemi. Questo naturalmente crea il problema qui evidenziato, cioè che io non so se il signor X che è un personaggio pubblico che vuole nascondere qualcosa ha fatto questa richiesta e se l'è vista accogliere; in quel momento non genericamente il diritto di informazione ma la stessa conoscenza che io voglio avere sui comportamenti di una persona per stabilire poi se lo voto o no, se protestare se viene elevato a cariche nel Paese, può esserci o no. Allora questa formula mantiene un grado di ambiguità ma è un'ambiguità strutturale, è la situazione che abbiamo di fronte che ci pone questo problema; chiunque ha diritto di conoscere tali casi. Qual è l'obiezione? Se io ho ottenuto la cancellazione, il fatto che qualcuno chieda se la cancellazione è avvenuta rinnova la conoscenza di quell'informazione. Siamo in una situazione di grande difficoltà. Scrivere più di questo è difficile, ecco perché viene sottoposto alla vostra saggezza.

GIOVANNI PAGLIA. Io mi porrei solo questo problema: se si introduce un diritto a conoscere diventa un diritto soggettivo, quindi anche mio; questo dovrebbe presupporre di rendere pubblico l'elenco di tutti quelli che fanno richiesta di cancellazione dei propri dati. È chiaro che io, se voglio cancellare i miei dati di cui magari nessuno è a conoscenza, però so che ci sono e che sono mal scritti, il fatto stesso di averne richiesto la cancellazione mi espone più di prima ad autodenunciarmi in un elenco pubblico. Poi io sono d'accordo con il principio da tutelare, per cui ci possa essere un ricorso diffuso, però siamo proprio nel caso in cui dovrebbe essere l'etica e i regolamenti interni di chi cancella a doversi porre il problema, non ad agire cancellando ma essere soggetti a regole e magari fare loro un ricorso.

MARCO PIERANI. Tuttavia il fatto che in questo momento è un soggetto privato che fa questo lavoro... anche ipotizzando che sia un soggetto pubblico, un'authority, non ci risolverebbe il problema. C'è tutto un tema nell'attività delle authority sull'accesso alle loro decisioni, nonostante sia riconosciuto dall'ordinamento un accesso civico, questo non viene garantito di default, quindi

capisco l'analisi ma il problema che viviamo non è dato solo dal fatto che lo fa Google.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Mi ricollego a quello che ha appena detto Pierani chiedendomi, da perfetto ignorante di questo tema complicato, se non dare accesso obbligatoriamente al database delle cancellazioni a un'autorità come un garante, il quale a sua volta può darlo a terzi, penso per esempio a istituzioni, associazioni ecc. Questo potrebbe essere un modo per non avere un accesso completamente aperto, con il problema che sollevava l'on. Paglia, ma comunque avere una capacità di controllo per capire se quello che fa Google è bilanciato?

STEFANO RODOTA'. Il problema non è la domanda, è la risposta. Come ne veniamo fuori?

PRESIDENTE. Anche perché per adesso il sistema non è così, noi potremmo auspicarlo ma non in questa dichiarazione, per come siamo adesso questo ultimo comma dell'11 ci crea più problemi che altro, penso. Non so se è il caso di lasciarlo o di toglierlo.

JOY MARINO. Non mi ritengo competente, però esiste l'effetto Barbra Streisand, per cui se uno chiede la rettifica di una notizia rischia spesso di amplificare la notizia stessa. Questo esiste già in altri media. Per quanto riguarda Google, al momento il meccanismo con cui uno viene a sapere che c'è stata una censura, è che fa una ricerca sull'argomento e Google notifica che alcune informazioni sono state cancellate. Si può allora innescare il procedimento e chiedere perché sono state cancellate. Non mi risulta che esista l'elenco di tutte le cancellazioni fatte che mi sembrerebbe veramente perverso.

PRESIDENTE. È una materia troppo in divenire questa.

GIOVANNA DE MINICO. Io forse metterei questo: siccome vogliamo evitare – questa fu la principale obiezione che ci sollevò il Garante, il Presidente Soru quando venne qui parlava di un'eterogenesi dei fini – che questo comma possa essere interpretato nel senso che tutto ciò che viene cancellato si trova poi in un elenco in rete di quanto è stato cancellato, basta mettere l'espressione “chiunque abbia interesse ha diritto a impugnare la decisione”, volendo dire che per impugnare occorre avere un interesse specifico e farsi mandare le carte. Così non ci esponiamo alla principale critica: riconoscete l'oblio, ma d'altro canto mettere in rete coloro a cui il diritto è stato riconosciuto, e d'altro canto va tutelato il diritto opposto di conoscere se questo oblio è stato ben esercitato. O se no si toglie il comma.

MARCO PIERANI È una discussione che avevamo già affrontato, avevamo detto chiunque perché l'interesse specifico è difficile da definire.

STEFANO RODOTA'. Forse una via d'uscita è chiedersi se possiamo noi, in sede di principio, farci carico di individuare procedure di garanzia ulteriori. Dobbiamo eliminare questo comma? Noi ci limitiamo a dire che c'è il diritto di ottenere la cancellazione, poi questo non può limitare... Si stabilirà poi a seconda dell'evoluzione delle sedi le procedure e il luogo in cui far valere questo diritto.

MARCO PIERANI Se eliminassimo il diritto a conoscere, "se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto a impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria." Potrebbe essere che lui ne ha già conoscenza, non gli diamo diritto a conoscere.

PRESIDENTE. Non lo so, è una materia molto in evoluzione, in una Carta forse non andrei a stabilire regole su qualcosa ancora poco definito: rischiamo di porre dei paletti a qualcosa di molto fluido. È forse più oculato non entrarci, io penso.

GIOVANNI PAGLIA. Secondo me la soluzione di togliere il "conoscere" e lasciare l'"impugnare" lascia il principio che esista un interesse diffuso a intervenire, e lo diciamo; indica l'autorità giudiziaria come il luogo più adatto cui rivolgersi e credo sia corretto perché francamente non vedo chi altri potrebbe intervenire in una materia del genere; tace sulla questione più problematica del come, però tutto sommato è una Carta dei diritti, non è un nuovo codice. Proprio perché è una Carta dei diritti esiste un diritto anche a tutelare il fatto che possono non essere cancellati dei dati sensibili per l'opinione pubblica, non è che è un diritto inesistente....

STEFANO RODOTA'. Io devo dire la verità che ho sempre la preoccupazione che ha espresso la Presidente, di non indicare regole laddove la situazione è molto fluida, però l'ultimo suggerimento "chiunque ha diritto di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione" mi sembra una buona soluzione. Poi le modalità di conoscenza non dobbiamo stabilirle noi, ci saranno; se il legislatore vuole intervenire, se Google vuole rendere noto un suo codice di autoregolamentazione come pensano di fare sulla base dell'esperienza, noi non intralciamo queste dinamiche che riguardano il legislatore da una parte e i soggetti impropriamente titolari di questa competenza, Google e dintorni. Questa potrebbe essere una soluzione.

PRESIDENTE. L'on. Tancredi voleva intervenire.

PAOLO TANCREDI. Invece sono dell'opinione che sia giusta la prima ipotesi del prof. Rodotà. Noi qui sanciamo la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, nel secondo comma. Non vedo perché dobbiamo nel terzo comma scrivere che ci sia il diritto all'impugnativa di fronte all'autorità giudiziaria, viene da sé o verrà in forme diverse. Penso che si debba stralciare il terzo comma.

PRESIDENTE. Il dott. Trumpy si associa a questo. E anch'io.

STEFANO TRUMPY. In ogni caso, i personaggi pubblici – perché è a questi che stiamo pensando – se hanno nemici che si accorgono che è stato tolto l'indirizzamento lo sanno, lo dicono e eventualmente si rivolgono al magistrato. Andare in questi dettagli mi sembra un'aggiunta di difficile implementazione. Aggiungo che è spiegato benissimo cosa vuol dire diritto all'oblio, perché abbiamo spiegato in termini molto chiari che non è oblio vero, ma solo diritto a cancellare il link alle informazioni.

STEFANO RODOTA'. Un'ipotesi. Se noi dicessimo “il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica e delle singole persone a essere informate”, in questo modo identifichiamo anche la titolarità di un diritto esercitabile da chiunque ne abbia interesse. In questo senso potremmo poi eliminare il 3, lasciando al futuro legislatore o altro l'onere... o questo può creare tali problemi che qualcuno dovrà sbrogliare questa situazione.

MARCO PIERANI. Capisco che l'ipotesi del 3 ci portava ad essere attuali, l'eterogenesi di cui ha detto chiaramente il Garante l'abbiamo presa in considerazione. Il riportare al giudice la decisione mi sembra un principio che noi perdiamo, così. Però vedo che il dibattito va in questa direzione, anche perché quello che diceva il prof. Rodotà prima è quello che sta succedendo ora, cioè c'è un soggetto terzo che sta facendo questo e noi non ne sappiamo nulla. Richiamare comunque con il terzo comma la competenza giudiziaria anche con un accesso di chi fosse controinteressato mi sembrava un principio di garanzia, però non voglio insistere.

GIOVANNA DE MINICO. Faccio un intervento in questa direzione, non per rimettere in discussione il mio emendamento sulla norma madre, però quello aveva un senso. Cioè, se noi avessimo tutto spostato lì il principio che quando si interviene sulle libertà fondamentali in ultima istanza si va da un giudice e la decisione dev'essere motivata, a questo punto il comma 3 sarebbe stato superfluo soprattutto in una Carta che non vuol essere ridondante. Visto che non abbiamo scritto questo, allora qui lo dobbiamo scrivere, altrimenti sembra che la decisione presa sul diritto all'oblio, da chiunque sia stata presa – soggetto pubblico o sedicente autorità indipendente – è la decisione che chiude la querelle sui diritti. Noi questo non credo che lo vogliamo dire. Allora va benissimo l'inciso “di chiunque vi abbia interesse” al secondo comma, ma alla fine di questo secondo comma dopo “funzioni pubbliche esercitate” io metterei “fermo restando la tutela dinanzi al giudice”. Come ci arrivi dinanzi al giudice e come hai accesso agli atti, questa è una Carta e non un codice. Mi sembra che raccolga le preoccupazioni fondatissime, proprio perché non abbiamo messo una norma madre in apertura, qui mettiamola.

STEFANO RODOTA'. Se ci fosse stata in questa dichiarazione quella norma madre e comunque la Corte di Strasburgo avesse deciso come ha deciso, noi il

problema lo avremmo lo stesso, perché ha individuato il soggetto competente a intervenire in materia in un soggetto privato. Con tutti i limiti, sarei piuttosto – mi contraddico continuamente, ma proprio perché la discussione è utile – convinto dell’opportunità di mantenere quel comma eliminando il diritto di conoscere tali dati e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria. Questa formula lascia aperto il problema perché altrimenti, se io vengo a conoscenza attraverso il fatto che vado su Google e mi dicono questi li ho eliminati, mi imbatto in queste formule in molti casi in cui è implicato soprattutto il diritto d’autore. Queste informazioni non ci sono più perché c’è stato questo tipo di richiesta. Di fronte a questo tipo di considerazione devo alzare le mani in questo momento, non posso intervenire. Sono assolutamente d’accordo con la professoressa De Minico, questi sono diritti fondamentali. Allora ribadiamo che c’è il giudice, così come la questione è arrivata davanti al giudice europeo. È complicato, però che dite? Lasciare primo e secondo comma identici e dire “se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca è stata accolta, chiunque ha diritto di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione”.

PRESIDENTE. Chiunque o chiunque ne abbia interesse?

STEFANO RODOTA’. No, chiunque. Già una volta c’è stato un chiunque di cui il Consiglio di Stato – sulla tutela dell’ambiente – ci ha spiegato che chiunque non vuol dire chiunque. Siamo in un luogo in cui sono implicati i diritti fondamentali, non possiamo però neanche legittimare il fatto che siano i privati a gestire senza alcuna forma di controllo i diritti fondamentali. Perché i privati lo fanno nel loro interesse. Quando tu gli dici del diritto dell’opinione pubblica a essere informata, ma io ho l’interesse come impresa a non avere grane e quindi accolgo tutte le richieste. Questo è ovvio, è un principio di economicità di gestione.

PRESIDENTE. Ma se il soggetto che è stato deindicizzato sostiene che non c’è interesse all’informazione, allora dobbiamo consentire a lui di ricorrere all’autorità giudiziaria per contestare la decisione. Non so se noi vogliamo entrare in questo meccanismo.

STEFANO RODOTA’. Però già nella disciplina che riguarda i dati personali, la direttiva europea, e tutte le leggi dei 28 Stati oltre alla nuova legge brasiliana, ci dice che indipendentemente dal principio del diritto all’oblio il provvedimento del Garante che decide la deindicizzazione già oggi è impugnabile e quindi la persona che ha ottenuto la cancellazione deve difendersi davanti all’autorità giudiziaria o al Garante. Da questo punto di vista noi non innoveremmo, tant’è che nella discussione che c’è stata in Europa sul diritto all’oblio molti hanno detto che non c’era bisogno della sentenza Google c. Spagna perché già c’era il diritto di chiedere la cancellazione per motivi legittimi.

PRESIDENTE. Questo sicuramente penso vada affermato in questa Carta. Certo, la formulazione che abbiamo trovato adesso è più accettabile. Prima si prestava all'eterogenesi dei fini.

STEFANO RODOTA'. Possiamo concludere così. Però prima devo sottoporvi il terzo comma dell'art. 6. Questa è una questione di cui per esempio ho discusso molto a lungo con Christian Paul a Parigi e tanti altri. Non sono ammesse le raccolte di massa dei dati personali se non nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. Perché in questo momento sta accadendo l'incentivo alle raccolte di massa. In Francia un software chiamato boîte noire, cioè la scatola nera degli aerei, consente di fare raccolte di massa praticamente illimitati su tutti i tipi di comunicazioni elettroniche. Un accenno a questo mi pare sia necessario. Dire "se non nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali" è l'indicazione di un criterio di bilanciamento. Però so che qualcuno di voi dice che in questo modo noi affermiamo il principio e nello stesso tempo legittimiamo l'eccezione. Però, banalmente, dico: meglio di niente. Se noi non ne parliamo il discorso delle raccolte di massa rimane intoccato mentre, come per il tema dell'internet delle cose, dobbiamo prendere in considerazione un dato che non è futuribile ma di realtà. Che ne dite?

STEFANO TRUMPY. Il problema è molto delicato per i contrasti di interessi fra la sicurezza nazionale e la privacy. Visto che di recente anche Obama si è molto scusato, la parola segreta è trasparenza. Bisogna che i governi si impegnino a dare alle persone dei precisi limiti di raccolta dati per la sicurezza nazionale. Il singolo utente della rete può sentirsi così un filino più tranquillo, pur se noi sappiamo che i c.d. servizi segreti alla fine hanno ampi margini di discrezionalità. Però la trasparenza è un diritto e deve essere chiaramente detto.

STEFANO QUINTARELLI. Su questo tema io ho una posizione diversa: sono contrario alla raccolta di dati di massa, punto. Anche per questioni di sicurezza nazionale. Perché non credo che un controllo di massa sia funzionale a migliorare il livello di sicurezza, è funzionale a uno stato di polizia. Tra l'altro questo era contenuto in una delle mail della mailing list di David Vincenzetti che io segnalai ad alcuni colleghi, proprio per evidenziare la mentalità che sta dietro a questo operato. Secondo me non bisogna avere controllo di massa, bensì delle persone laddove sia motivato dal giudice ecc. A questo fine, all'art. 7 io avevo due emendamenti da proporre. "I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue..." non "comunicazioni", ma "informazioni", perché comunicazioni è solo qualcosa che comunico, informazioni è anche qualcosa che scrivo io... "elettroniche sono inviolabili. "Deroghe sono possibili nei casi e modi stabiliti dalla legge con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria". E io qui aggiungerei: "con le garanzie previste per ogni forma di acquisizione della prova", perché credo – è questa la cosa di cui stavamo discutendo in questi giorni – che per quanto riguarda la captazione digitale, debba essere trattata alla stregua di una perquisizione. Se faccio un'intercettazione è ovvio che non devo dirlo al bersaglio, se

glielo dico non parla più. La perquisizione stabilisce un certo insieme di garanzie, che servono a escludere l'ipotesi che le prove vengano artefatte. Quindi la perquisizione avviene dalle 7 a mezzanotte, con notifica all'imputato che può essere rappresentato da altri, insomma c'è un insieme di norme di garanzia. Nel momento in cui faccio una perquisizione digitale e dico a Juan Carlos che sto per perquisirlo, lui potrebbe anche per omissione, ad esempio per non aver sbloccato la procedura di autocancellazione del disco alle 7 di mattina, potrebbe cancellare tutto il contenuto. Quindi è chiaro che una perquisizione digitale non può essere fatta con questa stessa notifica, quindi abbiamo un problema: come fare a dirglielo e come fare a non dirglielo mantenendo le garanzie, ed è la cosa su cui ci stiamo interrogando in questi giorni con alcuni colleghi. Però da questa vicenda stiamo imparando, andando a guardare il codice, che diamo per buoni gli strumenti che vengono usati e chi ce li fornisce; se vado a casa di qualcuno e prendo un libro c'è una persona che viene vista da qualcun altro, nel momento in cui lo faccio digitalmente lo faccio attraverso un agente, che è un software, del quale devo avere piena fiducia. È un problema estremamente complicato, ma credo che a livello di questo tavolo potremmo dire questo, che le garanzie devono essere le stesse che ci sono per ogni forma di acquisizione della prova, sapendo che è una norma difficile da dettagliare, che cambia con la tecnologia ecc. Ma oggi non è così, non abbiamo tutte le garanzie nella dimensione immateriale che abbiamo nella dimensione materiale.

PRESIDENTE. Possiamo dire "informazioni e comunicazioni" elettroniche?

STEFANO QUINTARELLI. Benissimo.

STEFANO RODOTA'. Sono assolutamente d'accordo sulla considerazione che è stata fatta, però ci sono due questioni, la prima: torniamo all'art. 6, comma 3, sulle raccolte di massa. In questo momento ci sono tre ipotesi: raccolte di massa, raccolte strategiche e raccolte mirate, che riguardano un determinato soggetto o una determinata categoria di soggetti. Noi non possiamo entrare in tutti questi dettagli, possiamo indicare il punto massimo, cioè la raccolta di massa, metterla in un riferimento. La trasparenza come la diciamo? Possiamo fare due riferimenti, "non sono ammesse le raccolte di massa dei dati personali se non nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali" e riprendendo quello che è scritto nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dove è scritto che le misure devono essere compatibili con il carattere di una società democratica. In questo modo cerchiamo di rafforzare il criterio di bilanciamento e evidentemente questo non può che avvenire attraverso una legge, è la legge che mi garantisce la trasparenza dell'operazione in sé, non la trasparenza della singola raccolta di informazioni. Io sarei per modificare il 7 come è stato proposto da Quintarelli, anche se la questione dell'autorizzazione della prova... casi e modi stabiliti dalla legge con autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria, nella Costituzione non si dice più che tanto, sulla questione dell'acquisizione della prova; il codice di procedura penale, malgrado il nome, è una legge ordinaria...

STEFANO QUINTARELLI. Il mio punto è che i modi devono essere gli stessi e che non possiamo accettare un livello più basso, se mai dev'essere più alto...

PRESIDENTE. “in conformità con”, “le garanzie richieste per”, per non fare questa differenziazione tra l'online e l'offline?

STEFANO RODOTA'. Ho l'impressione che il criterio che giustamente preoccupa Stefano Quintarelli sia soddisfatto dal fatto che questa frase è inserita in un testo che comincia con le parole “i sistemi e dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili”. Quindi noi mettiamo in evidenza che ciò cui noi facciamo riferimento è il criterio della rete, se no non avremmo bisogno di altro perché c'è l'articolo della Costituzione che dice che la libertà e segretezza della comunicazione sono inviolabili. Noi lo diciamo esattamente perché riteniamo che debba esserci un'attenzione particolare per la libertà e segretezza nella dimensione della rete. Naturalmente questo si riverbera sul seguito, non posso qui darti una garanzia inferiore a quella prevista offline.

GIOVANNI PAGLIA. Se ho capito bene l'obiezione che faceva Quintarelli e che credo sia sensata, è il timore che per legge si possano introdurre minori garanzie. Già adesso abbiamo livelli diversi di garanzia per le comunicazioni telefoniche, postali o l'irruzione nel domicilio.

GIOVANNA DE MINICO. Dovremmo allora per accogliere questo emendamento scrivere un'espressione che faccia capire che noi non vogliamo quelle garanzie tout court, che si spostino dall'offline all'online. Perché non funzionerebbero, se utilizzassimo così come sono quelle garanzie non andremmo a tutelare la segretezza dei nostri *device* ma anzi l'inverso. Un'espressione del tipo “con le garanzie sostanzialmente analoghe”. Dobbiamo far capire che non vogliamo prendere da un ambito e portare all'altro. O non scriviamo niente. Vogliamo far capire che noi prendiamo la garanzia nella sostanza ma poi la disciplina il legislatore la farà in ragione della tipicità del mezzo.

STEFANO RODOTA'. Posso fare un'osservazione capovolgendo? E se poi il legislatore nella materia offline fa cadere le garanzie noi immediatamente individuiamo una soglia applicabile all'attività online?

GIOVANNA DE MINICO. Per questo dicevo, non aggiungiamo niente. Se noi utilizziamo le norme del processuale penale, quello non ce le garantisce, abbassa la garanzia.

PRESIDENTE. Forse sarebbe meglio non introdurre niente, perché mi pare troppo difficile da definire.

STEFANO RODOTA'. Nelle note lo segnaliamo. Metterei "informazioni e comunicazioni", questo sì. Torniamo un momento sul 6. Ha ragione Stefano Quintarelli quando ci dice che l'esperienza storica ormai abbastanza consolidata è che le raccolte di massa non sono assolutamente efficienti, anzi in alcuni casi sono disfunzionali.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Sono d'accordo con Stefano Quintarelli, io metterei in maniera netta "non sono ammesse le raccolte di massa e di dati personali", punto. Tu diresti "non sono ammesse intercettazioni di massa se non nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali"? No. Secondo me dovremmo essere ugualmente netti.

PRESIDENTE. Potremmo dire "se non in casi del tutto eccezionali e nel rispetto di"?

STEFANO RODOTA'. Se io devo ragionare, il problema è in qualche modo risolto dalla Costituzione, quando dice che la libertà e segretezza delle comunicazioni sono inviolabili.

PRESIDENTE. Allora tutti i *social media* stanno facendo qualcosa di illegittimo; li raccolgono i dati.

STEFANO RODOTA'. Questa osservazione è giusta, ma a questo risponde l'art. 7. Quindi qui noi riproduciamo lo schema normativo della Costituzione e diciamo semplicemente che rispetto a questo tipo di attività c'è una soglia rappresentata dalle raccolte di massa. Questo mi pare che non sia in contrasto con la logica costituzionale. Che dite?

GIOVANNA DE MINICO. Io dico che se togliessimo proprio il comma 3 ci manterremmo in linea con la norma costituzionale ma anche con la Corte di giustizia che quando ha annullato la direttiva Data Retention – e lì non si trattava di raccolte per fini investigativi, erano le raccolte che facevano le Telco – le ha annullate dicendo non potete andare a raccogliere i dati di tutti per tempi troppo ampi e senza fini specifici.

STEFANO RODOTA'. Però adesso malgrado quello la Francia sta inserendo un principio diverso, già sono davanti al Conseil constitutionnel.

DE MINICO. Anche il Regno Unito.

PRESIDENTE. A me sembra molto velleitario e rischiamo anche di compromettere poi la possibilità di circolazione di questa Carta. Sarebbe bello ma... noi dobbiamo anche capire che già non è così. I diritti fondamentali quelli sono.

JOY MARINO. Sono d'accordo con la Presidente Boldrini, fare un'affermazione di principio che poi è contraddetta nella realtà indebolisce tutto il quadro. In realtà il modo corretto dovrebbe essere, da un lato negli altri articoli noi diciamo che è l'individuo che deve proteggere i propri dati, ma nel momento in cui Facebook ha ottenuto l'autorizzazione a raccogliarli...

JUAN CARLOS DE MARTIN. Effettivamente forse non mi sono spiegato adeguatamente bene. Io sto pensando al fatto che una sorveglianza di massa, come quella francese, come quella del NSA ecc. come diceva l'on. Quintarelli, è incompatibile con uno Stato democratico. Quindi il punto è cosa si intende con raccolte di massa, io davvo per scontato che fosse la raccolta con questi grossi programmi di sorveglianza, tipicamente pubblici, che sono incompatibili con uno Stato democratico. E anche se lo fanno è incompatibile con uno Stato democratico. Dopo di che se invece per raccolte di dati si intende altro, tipo il contributo volontario dei miei dati a Facebook, è tutto un altro discorso.

GIOVANNA DE MINICO. Basterebbe mettere involontario, allora, non sono ammesse le raccolte involontarie.

PRESIDENTE. Raccolta di massa di dati per la sorveglianza.

GIOVANNA DE MINICO. Secondo me l'aggettivo involontario tiene fuori tutte le raccolte effettuate sul consenso. Non sono ammesse le raccolte involontarie di massa...

PRESIDENTE. Cioè non autorizzate.

GIOVANNA DE MINICO. Non autorizzate dal soggetto, senza il consenso, intendo dire.

PRESIDENTE. Questo è il concetto, perché altrimenti potremmo essere ridicolizzati perché le raccolte di dati si fanno abbondantemente su milioni di persone.

STEFANO RODOTA'. Posso fare un'ipotesi di modifica del comma 2 dell'art. 6: "la raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario rispettando in ogni caso i principi di finalità e proporzionalità e rispettando il diritto all'autodeterminazione della persona interessata." Io dico, almeno questo credo sia indispensabile perché finalità e proporzionalità sono esattamente criteri che sono stati adoperati dalla Corte di Lussemburgo sulla Data retention. Quindi questo va su due versanti, la raccolta ma anche la conservazione, io non posso neanche mantenere queste gigantesche e infinite banche dati che d'altra parte stanno diventando sempre più un fattore di vulnerabilità sociale, politica ed economica. Quindi qui leviamo se

volete il comma 3 e in questo modo recuperiamo in maniera a mio avviso ragionevole il criterio. L'autodeterminazione, mi pare, può anche implicare il fatto del consenso involontario, se tu la tua autodeterminazione non la vuoi rispettare, non voglio dire peggio per te perché in queste situazioni è meglio non usare questa espressione. In questo modo aggiriamo una formula che sicuramente creerebbe equivoci intorno alla Carta mentre qui siamo esattamente nella linea rigorosa di tutela dei dati personali. Possiamo aggiungere anche qui, non vorrei però ripetere "rispettando il diritto all'autodeterminazione della persona e i principi compatibili con una società democratica" perché non lo ripetiamo come un mantra in tutte le occasioni.

JOY MARINO. Ancora un pensiero collegato a questo. Non so se è ancora così, ma negli Stati Uniti una volta era proibito allo Stato l'incrocio di banche dati. Di fatto qui c'è la conservazione nei database di informazioni critiche utilizzabili con finalità di interrogazione. L'incrocio presuppone invece un *data mining*, io ho più archivi a disposizione e li incrocio al fine di estrarre informazioni. Questa è l'operazione critica che dovrebbe essere scoraggiata o vietata.

STEFANO RODOTÀ'. Comunque queste indicazioni sono difficili da infilare in una norma, io ho provato con questa variazione sul secondo comma dell'art. 6; poi possiamo dire esplicitamente che c'è aperto questo tema. Questo certamente non consentirebbe di fare la scatola nera alla francese, o addirittura quello che c'è in Spagna, cioè semplicemente il fatto che io sia andato su un determinato sito mi fa diventare un soggetto sospetto. E questo sta avvenendo in Europa. Devo dire che i nostri amici francesi della Commissione sono assolutamente preoccupati e nella dichiarazione comune vorrebbero ci fosse un cenno a tutto questo. Poi, parlando politicamente, il discrimine destra-sinistra non funziona, perché in Francia la proposta viene da sinistra, partito socialista, e tutta la destra capeggiata da Sarkozy ha aperto la questione e l'ha mandata al Conseil Constitutionnel, fatto anche il Consiglio di Stato e si preparano a andare alla Corte di Strasburgo. Non è un discrimine destra-sinistra, è veramente un punto chiave delle libertà fondamentali. Secondo me con questa formula possiamo trovare una soluzione accettabile.

PRESIDENTE. Quindi togliamo il 3 e integriamo il 2 come Stefano Rodotà suggeriva. D'accordo. Credo che non abbiamo più né sassolini né emendamenti, io vi ringrazio, ringrazio anche Lorella Zanardo che ci ha seguito da lontano. Abbiamo fatto secondo me un lavoro molto puntuale, che va ad arricchire una bozza che già era stata ben limata. L'appuntamento è per il 28 quando presenteremo pubblicamente il lavoro che ci ha impegnati per circa un anno. Vi ringrazio e ringrazio in particolare Stefano Rodotà per tutto il contributo.

STEFANO RODOTÀ'. Visto che siamo ai complimenti finali ma spero non finali, io ringrazio la Presidente che ha inventato questa Commissione e speriamo che la faccia sopravvivere.

PRESIDENTE. La faremo sopravvivere, quello è un impegno. Grazie a tutti e arrivederci.

La seduta termina alle ore 13.52.